



COMUNITÀ MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE



Approvato con deliberazione dell'Organo Rappresentativo
n.47 del 29.09.2010

Via Trattenero 15 – 10053 BUSSOLENO TO – tel. 0122 642 800 – fax 0122 642850 – info@cmvss.it

INDICE

<i>Art. 1 Oggetto.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Composizione dell'Assemblea dei Sindaci.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Compiti dell'Assemblea dei Sindaci.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Funzioni del Presidente dell'Assemblea.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 - Convocazione dell'Assemblea.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 - Quorum per la validità delle sedute e delle votazioni dell'Assemblea.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 - Determinazioni dell'Assemblea</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 - Disposizioni finali.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9 - Entrata in vigore del Regolamento.....</i>	<i>5</i>

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e i compiti dell'Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone in attuazione alle disposizioni di cui allo Statuto della Comunità Montana e della legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 - Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).

Art. 2 - Composizione dell'Assemblea dei Sindaci

1. La composizione e il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone è conforme a quanto previsto dall'art. 15 e 16 dello Statuto.
2. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci, o loro delegati, di tutti i Comuni che fanno parte della Comunità montana: Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Graverè, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Reano, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, Susa, Trana, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.
3. Il Sindaco può delegare un assessore, un consigliere del proprio Comune o il Sindaco di un altro Comune. Ogni Sindaco non può avere più di una delega.
4. Il Presidente della Comunità montana partecipa all'Assemblea dei Sindaci senza diritto di voto, salvo che sia Sindaco. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare gli Assessori della Comunità montana interessati per materia, senza diritto di voto, salvo che siano Sindaci.
5. I componenti Sindaci dell'Assemblea decadono automaticamente nel caso in cui a seguito di elezioni comunali non siano nuovamente eletti alla carica di Sindaco e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
6. Il nuovo Sindaco sostituisce di diritto il componente decaduto.

Art. 3 - Compiti dell'Assemblea dei Sindaci

1. I compiti dell'Assemblea vengono definiti in conformità all'art. 15 dello Statuto.
2. L'Assemblea dei Sindaci è organismo permanente di consultazione, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.
3. L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine agli atti della Comunità che riguardino la scelta dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e dei relativi modelli di gestione, di cui al Titolo II, Capo V del d.lgs. n. 267 del 2000, con esclusione degli atti riguardanti il bilancio e la gestione finanziaria.
4. Il Presidente della Comunità montana può richiedere in via consultiva all'Assemblea dei Sindaci di esprimersi con parere riguardo ad altri atti o attività ritenuti di interesse comune. Il parere espresso in merito dall'Assemblea dei Sindaci non ha carattere vincolante.

Art. 4 - Funzioni del Presidente dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta da un Presidente, che dura in carica sei mesi, inserito in un elenco, presentato nella prima seduta e approvato a maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea, che preveda la rotazione dell'incarico tra i Sindaci della Comunità montana.
2. L'elenco, con 14 candidati in ordine di nomina, deve essere sottoscritto da almeno 23 Sindaci, presentato al Presidente della Comunità montana e votato a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto nella prima seduta utile dell'Assemblea. In caso di esaurimento dell'elenco in corso di mandato si procederà alla votazione, con le medesime modalità, di un nuovo elenco.
3. Il Presidente dell'Assemblea non può essere un delegato del Sindaco.
4. Il Presidente concorda e definisce con il Presidente della Comunità Montana l'ordine del giorno, presiede l'Assemblea, disciplina e coordina i lavori e cura gli adempimenti conseguenti.
5. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Sindaci di norma almeno una volta ogni tre mesi e qualora ne facciano richiesta motivata almeno un quarto dei componenti.
6. Il Presidente può convocare l'Assemblea per la trattazione di argomenti e per l'assunzione di decisioni anche limitatamente ai soli Sindaci dei Comuni direttamente interessati all'ordinario svolgimento della gestione associata di servizi comunali. Altresì il Presidente ha facoltà di convocare l'Assemblea per la trattazione di argomenti di interesse locale, con esclusive funzioni consultive, limitatamente ai soli Sindaci dei Comuni rappresentanti di singole aree geografiche della Comunità Montana (Alta valle Susa, Bassa valle Susa e Val Cenischia, Val Sangone).
7. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente che è individuato nel Sindaco che segue nell'elenco.
8. In caso di rinuncia, dimissioni o perdita della qualifica amministrativa del Presidente, subentra il successivo rappresentante della lista approvata nella prima seduta dell'Assemblea.

Art. 5 - Convocazione dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea viene disposta dal Presidente con avviso scritto e con un preavviso di almeno 5 giorni o, nei casi di urgenza, di almeno 48 ore, con l'indicazione dei punti di discussione posti all'ordine del giorno della medesima.
2. L'avviso di convocazione viene trasmesso via e-mail all'indirizzo di posta certificata del Comune.
3. Le riunioni dell'Assemblea si tengono presso la sede della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone.
4. Il Segretario Generale, o suo delegato, garantisce gli adempimenti necessari per il regolare espletamento delle funzioni attribuite all'Assemblea.

Art. 6 - Quorum per la validità delle sedute e delle votazioni dell'Assemblea

1. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea aventi diritto di voto. Hanno diritto di voto esclusivamente i Sindaci o loro delegati. Il delegato partecipa ai lavori dell'Assemblea esibendo la delega scritta del Sindaco.
2. L'Assemblea delibera, a maggioranza dei presenti, con voto palese. Nel caso in cui le determinazioni riguardino persone, l'Assemblea decide a scrutinio segreto.
3. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono pubbliche.

Art. 7 - Determinazioni dell'Assemblea

1. Le decisioni dell'Assemblea assumono forma di "determinazione".
2. Le determinazioni dell'Assemblea dei Sindaci sono numerate in ordine progressivo e raccolte in apposito registro depositato presso la sede legale della Comunità montana Valle Susa e Val Sangone.

3. Copia delle determinazioni adottate dall'Assemblea sono trasmesse, a cura della segreteria, ai Sindaci a mezzo servizio informatico e pubblicate sul sito dell'Ente.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Per quanto non specificato nel presente Regolamento si rinvia a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone.
2. Copia del Regolamento sarà depositata, durante l'Assemblea, nella sede della riunione a disposizione dei Sindaci.

Art. 9 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo, entrerà in vigore dopo la ripubblicazione all'Albo pretorio della Comunità montana per 15 giorni consecutivi.
2. Il testo del Regolamento sarà pubblicato sul sito dell'Ente.
3. Il Regolamento e le sue eventuali modifiche sono proposti dall'Assemblea dei Sindaci e adottate dal Consiglio della Comunità montana con le stesse modalità previste per l'approvazione dello Statuto.